

Titolo VI

Disciplina relativa all'uso delle spiagge e delle attività balneari

art. 32 - Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre, così come stabilito dalla vigente normativa salvo se diversamente disposto dalla Regione Toscana.

art. 33 - Ambiti di competenza della Capitaneria di Porto di Livorno

1. La disciplina relativa alle modalità di svolgimento degli sport acquatici, alla sicurezza della navigazione e all'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione, è dettata dalle ordinanze in materia emesse dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno.

art. 34 - Attività delle strutture balneari

1. L'attività delle strutture balneari (stabilimenti balneari, strutture per il noleggio di attrezzature balneari, punti azzurri) inizia entro il 15 giugno e termina non prima del 15 settembre, salvo non sia diversamente disposto dalla Regione Toscana, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;
- b. i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e patini, così come stabilito dalla Capitaneria di Porto di Livorno con propria ordinanza, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e patini di salvataggio;
- c. le strutture balneari che intendono operare prima del 15 giugno o dopo il 15 settembre, devono garantire il servizio di salvataggio solo nei giorni festivi e prefestivi, anche se infrasettimanali.

art. 35- Attività balneare negli arenili liberi

1. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili, con riportata la seguente frase: "Attenzione – balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".

art. 36 - Divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata:

- a. nei porti, nelle zone del territorio comunale adibite a transito e sosta del naviglio e nei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- b. nelle acque di mare antistanti il litorale, individuate come segue:
 - o zona permanentemente non idonea alla balneazione per motivi igienico – sanitari, quella compresa tra 100 m a nord e 100 m a sud della foce del canale Pisano, ubicato immediatamente a sud di Punta del Lillatro in località Spiagge Bianche;
 - o zona permanentemente non idonea alla balneazione individuata dall'ordinanza di sicurezza balneare n. 51/2011 della Capitaneria di Porto di Livorno, quella compresa entro 100 m a nord e 100 m a sud dal canale di presa industriale della

soc. Solvay Chimica Italia s.p.a., ubicato immediatamente a nord di Punta del Lillatro in località Spiagge Bianche;

- zona permanentemente non idonea alla balneazione per attracco natanti quella avente la seguente estensione: 50 m a nord e a sud di 02° 04' 22" – 43° 26' 50" (coordinate Gauss-Boaga 1611632,087 - 4811491,579) e corrispondente alla foce del Torrente Chioma;
- zona permanentemente non idonea alla balneazione perché zona portuale quella avente la seguente estensione: 02° 00' 28" – 43° 21' 12" / 02° 00' 17" – 43° 21' 15" (coordinate Gauss-Boaga 1617072,549 - 4801153,293 / 1617318,581 - 4801250,135) e corrispondente al porto di Vada;
- zona interdetta alla balneazione per motivi di sicurezza in quanto area di pertinenza portuale, quella entro 100 m dall'ingresso del Porto Turistico Cala de' Medici ubicato in località Baia di Crepatura.

2. Sono di competenza regionale, tra l'altro, l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione e la classificazione delle stesse, nonché l'informazione al pubblico.

3. Sono di competenza comunale la delimitazione e la segnalazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale e la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

art. 37 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nei complessi dunali del Comune di Rosignano Marittimo è vietato durante tutto l'anno:

- a. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di 5 metri per gli arenili sabbiosi e 1,5 metri per gli altri tipi di costa, misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione;
- b. lasciare, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, nelle aree libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- c. lasciare sugli arenili liberi natanti ed unità nautiche di qualsiasi genere;
- d. campeggiare;
- e. esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...) senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- f. accendere fuochi, ancorché confinati in bracieri e similari, sulle spiagge anche dopo il tramonto;
- g. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- h. effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di manifestini ovvero altro materiale, e di quella fonica anche attraverso l'uso di imbarcazioni; è consentita la pubblicità visiva mediante cartelloni pubblicitari esposti su natanti od imbarcazioni, sempre che gli stessi rispettino le prescrizioni di legge o regolamentari in materia di disciplina della navigazione;
- i. gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori degli appositi contenitori, nonché incendiarli;
- j. danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente vegetazioni dunali e retrodunali;
- k. attraversare aree dunali e retrodunali se non attraverso opportuni corridoi di attraversamento.

2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, durante la stagione balneare è altresì vietato:

- a. alare e varare, al di fuori degli scivoli di alaggio e dei corridoi di lancio appositamente disposti, unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia, da mezzi espressamente autorizzati e da quelli di soccorso;
- b. praticare qualsiasi gioco (es: il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei frequentati dai bagnanti. I giochi di cui sopra possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate all'interno degli stabilimenti balneari;
- c. tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, e comunque non superiore a quanto previsto dal Regolamento comunale di classificazione acustica; detto divieto si estende anche alle discoteche ed ad altri locali aperti al pubblico esistenti sul demanio marittimo;
- d. distendere o tinggiare reti;
- e. esercitare qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea, nelle acque balneabili, nella fascia di mare riservata alla balneazione, tra le ore 8.30 e le 19.30, ovvero in presenza di bagnanti;
- f. esercitare la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge in presenza di bagnanti fino alla distanza di 500 metri dalla riva;
- g. attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma subacquea carica.

art. 38 – Attività di noleggio di attrezzature balneari

1. L'attività di noleggio di attrezzature balneari è esercitabile sul territorio comunale, previa autorizzazione, a condizione che:

- a. per il deposito delle attrezzature non sia occupata alcuna area demaniale, ad eccezione di quella eventualmente già concessionata;
- b. le attrezzature siano consegnate al cliente solo al momento della richiesta e non preventivamente posizionate sugli arenili liberi;
- c. l'attrezzatura sia immediatamente rimossa da parte dell'utente (o in caso di sua negligenza da parte del noleggiatore) al momento dell'abbandono della spiaggia in qualsiasi momento dell'orario di balneazione, al fine di evitare utilizzazioni improprie degli arenili liberi;
- d. il richiedente non sia già titolare di una concessione demaniale avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di uno stabilimento balneare.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla predisposizione di una postazione di assistenza ai bagnanti (nella misura di una postazione per ogni punto noleggio autorizzato, indipendentemente dall'estensione dell'area libera su cui viene effettuata l'attività di noleggio) da mantenere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.

3. L'istanza è presentata al competente ufficio comunale e contiene la documentazione elencata nell'Allegato 1.

4. Nel caso di concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui scopo sia quello di realizzare, mantenere, gestire strutture per il noleggio di attrezzature balneari, l'esercizio dell'attività di noleggio non è soggetto alla preventiva autorizzazione e non si applica quanto disposto dal comma 2. Qualora l'attività sia svolta sugli arenili liberi il concessionario è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto alle lettere a), b), c) di cui al primo comma.

art. 39 - Accessibilità degli animali sulle spiagge

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 40, durante la stagione balneare non è consentito far accedere e far permanere qualsiasi animale sulle spiagge libere, ancorché dotati di guinzaglio, museruola o altri strumenti di ritenuta. Parimenti, durante la stagione balneare non è consentito far accedere gli animali nelle acque balneabili.

art. 40 - Accessibilità dei cani sulle spiagge

1 È consentito l'accesso alle spiagge libere ai cani, purché accompagnati dal proprietario o da altro detentore, avendo cura che i cani non sporchino e non creino danno alcuno. In tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto dalla normativa statale in materia o sia disposto da una Forza dell'Ordine.

Il responsabile del cane deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni ed è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici.

2. Durante la stagione balneare, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, non è consentito condurre il cane in acqua.

3. È facoltà dell'Amministrazione individuare una o più aree, denominate "Bau Beach", destinate alla libera fruizione da parte dei cani, secondo le modalità individuate nella relativa cartellonistica e/o regolamento. Nello specchio acqueo antistante, è consentito di condurre i cani per fare il bagno.

art. 41 – Regole relative agli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico almeno dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, devono:

- a. attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Capitaneria di Porto;
- b. esporre in luoghi ben visibili agli utenti, il titolo V del presente regolamento "Disciplina relativa all'uso delle spiagge e delle attività balneari", copia delle Ordinanze in materia di sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di Porto nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.

3. Il concessionario cura la perfetta manutenzione delle aree in concessione e provvede alla pulizia dell'arenile fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. L'obbligo della pulizia incombe anche nel periodo invernale.

4. Ogni stabilimento balneare è dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.

5. I concessionari garantiscono l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio, dandone pubblicità con idonea cartellonistica e individuando con segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, i servizi igienici per i diversamente abili di cui alla Legge n. 104/92 e s.m.i.

6. Non è consentita l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

7. Negli arenili concessionati agli stabilimenti balneari, alle strutture per il noleggio di attrezzature balneari ed ai punti azzurri, è consentito il posizionamento, anche stagionale, delle attrezzature balneari mobili quali ombrelloni, lettini, sdraio e simili.

art. 42 – Accessibilità

1. I concessionari assicurano il passaggio a titolo gratuito a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera. Tutti gli stabilimenti sono dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari possono altresì posizionare altri percorsi e piazzole per disabili anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe a quelle in concessione previa semplice comunicazione.

3. I titolari di attività turistiche limitrofe ad aree demaniali marittime possono predisporre percorsi idonei al transito di persone diversamente abili per consentire il raggiungimento della battigia presentando apposita comunicazione.

4. I percorsi di cui ai commi precedenti sono a carattere stagionale e sono rimossi, a cura e spese del soggetto installatore, al termine della stagione balneare. Qualora gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli arenili abbiano carattere permanente, sono soggetti al preventivo rilascio della relativa concessione demaniale od autorizzati secondo le modalità di cui al Titolo III.

art. 43 - Sistemazione degli arenili

1. Le strutture fisse che rimangono sull'arenile durante il periodo di chiusura invernale delle strutture balneari, sia in elevato che a terra, sono mantenute in stato di decoro, nel rispetto delle norme di sicurezza e nella garanzia della massima accessibilità e fruibilità dell'arenile.

2. Non è consentito il deposito a cielo libero di attrezzatura.

3. Al concessionario incombe l'onere di provvedere alla pulizia dell'arenile anche durante il periodo invernale provvedendo alla rimozione e corretto smaltimento dei materiali antropici spiaggiati, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4.

4. Al fine di tutelare l'ecosistema marino, non è ammessa la rimozione delle posidonie spiaggiate nel periodo compreso tra ottobre e il 1 marzo.

A partire dal mese di aprile, l'Amministrazione comunale si occupa di effettuare un primo intervento di sistemazione della posidonia spiaggiata, sia sulle spiagge libere che su quelle eventualmente concessionate, al fine di garantirne il migliore utilizzo per ottenere un'ottimale riprofilatura stagionale degli arenili, secondo quanto indicato dall'ISPRA e dalle linee guida della Provincia di Livorno e Regione Toscana, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. I concessionari possono effettuare la rimozione delle posidonie spiaggiate solo dopo la conclusione dell'intervento di cui al comma precedente, seguendo i principi in precedenza richiamati, all'interno degli arenili in concessione ed in quelli limitrofi, qualora questa attività sia disciplinata mediante convenzione o derivi da specifiche prescrizioni previste dall'atto concessorio, curando il corretto smaltimento delle stesse tramite consegna al gestore dei rifiuti urbani. Solo qualora l'intervento dell'Amministrazione comunale si protragga oltre l'inizio della stagione balneare, è facoltà del concessionario collocare eventuali posidonie spiaggiate in aree di accumolo sugli arenili liberi preventivamente e formalmente concordate con il Comune, fino alla conclusione di detto intervento.

La rimozione delle biomasse spiaggiate non necessita di una preventiva autorizzazione demaniale, salvo quanto previsto dall'art. 28 nel caso di utilizzo di mezzi meccanici.

6. Sugli arenili liberi del territorio comunale la pulizia degli stessi è garantita attraverso apposito contratto di servizio o convenzione con soggetti privati. Prima dell'avvio della stagione balneare (salvo condizioni meteo particolarmente avverse) è effettuato un intervento relativo ai materiali naturali grossolani spiaggiati che condizionano la fruibilità turistica degli arenili, privilegiandone l'abbancamento anche a protezione dunale. È pertanto facoltà dell'ente individuare dei punti di accumulo delle biomasse spiaggiate, inviando a smaltimento solo la parte residuale. Tale attività non necessita di preventiva autorizzazione demaniale.

7. È ammessa la realizzazione di argini di difesa invernali per la protezione delle strutture concessionate. A tal fine è possibile utilizzare i sedimenti del retro spiaggia e/o le sabbie provenienti dal recupero per vagliatura in sito nelle operazioni di pulizia dell'arenile, mentre non è consentito l'impiego delle sabbie di battigia, nel rispetto delle modalità operative delle linee guida nazionali elaborate da MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA.

Gli argini possono avere un'altezza massima di 1,5 m e possono essere eseguiti a partire dal mese di ottobre. L'arenile dovrà essere rimesso in pristino stato entro l'inizio della stagione balneare. Il concessionario che intenda eseguire tali argini ne dà la preventiva comunicazione al S.O. Demanio Marittimo, salvo quanto previsto dall'art. 28 nel caso di utilizzo di mezzi meccanici.

art. 44 – Piano collettivo di salvamento

1. L'Ente, sulla base di quanto disciplinato dalla Capitaneria di Porto con specifica ordinanza, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, redige annualmente un Piano collettivo di salvamento volto a tutelare la sicurezza balneare nelle aree libere del territorio comunale, con particolare attenzione a quei tratti costieri caratterizzati da una più alta frequentazione.

2. Il piano, redatto a cura della U.O. Ambiente, è approvato attraverso delibera di Giunta entro il 31 marzo di ogni anno e può contenere, oltre a quanto previsto dalla richiamata ordinanza, le seguenti informazioni:

- a. numero e ubicazione delle postazioni di salvamento con bagnini sugli arenili liberi;
- b. cartellonistica informativa per quelle porzioni di litorale non dotate di postazioni di salvamento con indicazione del limite delle acque sicure;
- c. modalità di posizionamento delle boe che delimitano l'area di balneazione;
- d. ulteriori attività che possono essere previste a supporto dell'attività di salvamento.

3. Il piano può altresì prevedere forme di collaborazione con altri soggetti, anche privati, al fine di implementare l'attività di salvamento.